m_pi.AOODRTO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011106.15-06-2026.h.09:09

Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Agli interessati

LL.SS.

Oggetto: Procedura di attribuzione delle posizioni economiche al personale A.T.A. (D.M. 140/2024) – Riscontro ai reclami ed alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione delle graduatorie.

Sono pervenute agli Uffici, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provinciale relativa alla procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche al personale A.T.A., numerose segnalazioni e richieste di chiarimento da parte degli interessati.

In particolare, le osservazioni riguardano la mancata valutazione del servizio relativo agli anni 2025 e 2026, l'omessa attribuzione del punteggio per titoli di servizio o di preferenza non dichiarati esplicitamente nella domanda di partecipazione e il mancato riconoscimento del punteggio per periodi di servizio inferiori a sei mesi.

Al riguardo, si ritiene necessario fornire un chiarimento organico e complessivo della disciplina applicabile, al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, nonché una corretta interpretazione delle disposizioni normative che ne regolano la procedura.

Con riferimento alla lamentata mancata valutazione del servizio relativo agli anni 2025 e 2026, si evidenzia che la normativa di riferimento è univoca nel prevedere che i titoli valutabili siano esclusivamente quelli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. In particolare, l'art. 9 del DM n. 140 del 12.07.2024 stabilisce che il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli in proprio possesso al momento della presentazione dell'istanza. L'art. 8 del medesimo decreto precisa che, ai fini del computo dell'anzianità utile, non assume rilevanza l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. Tali previsioni corrispondono al principio generale secondo cui i requisiti e i titoli devono essere cristallizzati alla data di scadenza del bando, al fine di garantire certezza del diritto e parità di condizioni tra tutti i candidati. Ne consegue, pertanto, che i servizi maturati successivamente a tale data, così come quelli non ancora consolidati alla medesima scadenza, non possono essere oggetto di valutazione.

Per quanto riguarda la segnalata mancata valutazione di titoli di servizio o di preferenza che non risultano dichiarati nella domanda di partecipazione, occorre sottolineare che la procedura si fonda sul principio dell'autodichiarazione. Il citato art. 9 del D.M. n. 140/2024 prevede che il candidato compili la domanda dichiarando tutti i titoli posseduti, assumendosi anche la

Responsabile del provvedimento:
Luciano Tagliaferri

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

responsabilità della completezza e della veridicità delle informazioni fornite. La stessa disposizione consente la modifica o l'integrazione dell'istanza esclusivamente entro il termine di presentazione, stabilendo che, una volta che sia decorso tale termine, è considerata valida unicamente la domanda definitiva trasmessa dal candidato. Alla luce di tale norma, l'Amministrazione non dispone di alcun potere di integrazione d'ufficio dei titoli non dichiarati, anche qualora gli stessi siano presenti agli atti o comunque accertabili. Diversamente operando, verrebbero compromessi i principi di parità di trattamento tra i partecipanti e di imparzialità dell'azione amministrativa. Deve, quindi, ritenersi che la mancata attribuzione di punteggio per servizi non espressamente dichiarati nella domanda costituisca diretta e necessaria applicazione della normativa vigente.

In riferimento alla questione relativa alla mancata attribuzione di punteggio per periodi lavorativi inferiori a sei mesi, si evidenzia che i criteri di valutazione del servizio sono espressamente disciplinati dall'Allegato C al D.M. n. 140/2024, che costituisce parte integrante e vincolante della procedura de quo. Tale allegato stabilisce che il servizio effettivo è valutato con attribuzione di punteggio per ciascun anno scolastico o per frazioni di servizio superiori a sei mesi. La disposizione, nella sua chiarezza letterale, non consente interpretazioni estensive o applicazioni discrezionali: solo le frazioni di servizio che superano la soglia semestrale sono utili ai fini del punteggio, mentre i periodi inferiori a tale limite non possono essere considerati. Tale precisa scelta normativa è volta ad uniformare i criteri valutativi e a garantire omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Si evidenzia quindi che l'operato dell'Amministrazione si è svolto nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 140/2024, nonché dei principi generali che regolano le procedure selettive pubbliche. In particolare, la mancata valutazione dei servizi successivi alla scadenza della domanda, l'impossibilità di attribuire punteggio a titoli non dichiarati e la non computabilità dei periodi inferiori a sei mesi derivano direttamente da previsioni normative puntuali e vincolanti, rispetto alle quali l'Amministrazione non dispone di margini di discrezionalità. Le osservazioni pervenute risultano, pertanto, riconducibili a una non corretta interpretazione della disciplina di riferimento e non evidenziano profili di illegittimità nell'operato dalla Amministrazione.

Cordialità

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Tagliaferri

Responsabile del provvedimento:
Luciano Tagliaferri

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO TAGLIAFERRI
In Data/On Date:
venerdì 12 giugno 2026 15:38:42